

APPENDICE

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 3390

**SCHEMA DI RIPARTO DELLA SOMMA DA ASSEGNARE ALLE REGIONI AI SENSI DELLA
LEGGE 28.08.1997 n° 284 - art. 2, comma 1 -** es. finanziario 2003 € 2.582.284,00

	REGIONI E PROVINCE AUTONOME	Popolazione (*)	Somme da destinare
1)	PIEMONTE	4.289.731	€ 191.503,02
2)	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	120.589	€ 5.383,36
3)	LOMBARDIA	9.121.714	€ 407.213,35
4)	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	465.264	€ 20.770,41
5)	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	477.859	€ 21.332,68
6)	VENETO	4.540.853	€ 202.713,65
7)	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	1.188.594	€ 53.061,45
8)	LIGURIA	1.621.016	€ 72.365,72
9)	EMILIA ROMAGNA	4.008.663	€ 178.955,52
10)	TOSCANA	3.547.604	€ 158.372,84
11)	UMBRIA	840.482	€ 37.520,96
12)	MARCHE	1.469.195	€ 65.588,09
13)	LAZIO	5.302.302	€ 236.706,41
14)	ABRUZZO	1.281.283	€ 57.199,29
15)	MOLISE	327.177	€ 14.605,90
16)	CAMPANIA	5.782.244	€ 258.132,08
17)	PUGLIA	4.086.608	€ 182.435,16
18)	BASILICATA	604.807	€ 26.999,91
19)	CALABRIA	2.043.288	€ 91.216,87
20)	REGIONE SICILIANA	5.076.700	€ 226.635,04
21)	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.648.044	€ 73.572,30
	ITALIA	57.844.017	€ 2.582.284,00

(*) Popolazione residente - Rilevazione gennaio 2001
Fonte ISTAT

**CONFERENZA STATO REGIONI
SEDUTA DEL 20 MAGGIO 2004**

Oggetto: Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente “Attività dei Centri per educazione e riabilitazione visiva e criteri di ripartizione delle risorse di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 284”

Repertorio Atti n. 2014 del 20 maggio 2004**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO****PREMESSO CHE:**

-l'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284 prevede uno stanziamento annuo di 6 miliardi di vecchie Lire da destinare alle iniziative per la prevenzione della cecità e per la realizzazione e la gestione di centri per l'educazione e la riabilitazione visiva;

-l'articolo 2, comma 1 della richiamata legge prevede che lo stanziamento di cui all'articolo 1 è destinato, quanto a 5 miliardi di vecchie Lire, alle Regioni per la realizzazione delle iniziative di cui al medesimo articolo, da attuare mediante convenzione con i centri specializzati, per la creazione di nuovi centri, dove questi non esistano, ed il potenziamento di quelli già esistenti;

-l'articolo 2, comma 2 della predetta legge, il quale dispone che, con decreto del Ministro della salute, vengano determinati i criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 1, nonché i requisiti organizzativi, strutturali e funzionali dei centri di cui al medesimo comma 1;

VISTO il decreto del Ministro della salute 18 dicembre 1997, modificato dal decreto del Ministro della salute 26 novembre 1999, n. 278, che stabilisce i requisiti organizzativi, strutturali e funzionali dei centri di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284;

CONSIDERATO che si rende necessario definire le tipologie dell'attività degli anzidetti centri, ai fini della individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse;

RILEVATO che, dagli esiti del gruppo di lavoro istituito presso il Ministero della salute, con l'obiettivo di predisporre una revisione dei criteri di riparto previsti dalla richiamata legge n.284, è emersa la difficoltà di applicazione del criterio individuato dall'articolo 3 del decreto del Ministro della salute 18 dicembre 1997, il quale prevede la ripartizione delle risorse in proporzione ai dati di attività dei centri individuati, riferiti al numero di soggetti trattati nel corso del precedente anno solare, sia per accertamenti preventivi, sia per interventi riabilitativi;

VISTO lo schema di accordo in oggetto, trasmesso dal Ministero della salute con nota del 4 dicembre 2003;

CONSIDERATO che, in sede tecnica il 14 gennaio e il 23 marzo 2004, sono state concordate alcune modifiche al documento in esame;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome hanno espresso il loro assenso sull'accordo in oggetto;

ACQUISITO l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell' 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

sancisce

il seguente Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nei termini sottoindicati

- è definita la tipologia delle attività dei Centri per l'educazione e la riabilitazione visiva a cui affidare la realizzazione di interventi di prevenzione della cecità e di riabilitazione visiva , di cui al documento che si allega sub 1, quale parte integrante del presente accordo;
- sono delineati nel medesimo allegato 1) i compiti e le attività che costituiscono specifico ambito operativo dei centri, fermi restando i requisiti organizzativi e strutturali già individuati nei decreti del Ministro della Sanità 18.12.1997 e 10.11.1999;
- alle Regioni e alle Province Autonome spetta la determinazione delle modalità organizzative a livello locale;
- vengono individuati i criteri di ripartizione dei finanziamenti previsti dalla Legge 28 agosto 1997, n. 284, nonché le modalità di rilevazione delle attività svolte ai fini della valutazione dei risultati da parte del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 6 della medesima legge, di cui al documento che si allega sub 2, unitamente alle relative tabelle (All. sub 2.1), quale parte integrante del presente accordo;
- le Regioni e le Province Autonome si impegnano a promuovere forme di collaborazione interregionale finalizzate ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse, sia economiche che professionali.

Il Segretario
f.to Carpino

Il Presidente
f.to La Loggia

All. 1)

I- TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'EDUCAZIONE E LA RIABILITAZIONE FUNZIONALE VISIVA

Il campo di attività dei *Centri per l'educazione e la riabilitazione visiva*, così come individuato dalla legge 28 agosto 1997, n. 284 non riguarda tutti gli interventi mirati alla tutela della salute visiva, ma si concentra in attività di prevenzione della cecità e riabilitazione funzionale visiva che, per poter essere correttamente monitorate e valutate, necessitano di essere connotate e individuate in maniera univoca.

A tal proposito, è opportuno sottolineare che lo spirito della legge sia quello di richiamare l'attenzione sulla necessità di contrastare, nel modo più efficace possibile, la disabilità visiva grave, che comporta una situazione di handicap tale da diminuire significativamente la partecipazione sociale di coloro che ne sono affetti.

La collocazione strategica principale dei centri è quella di servizi specialistici di riferimento per tutti gli altri servizi e gli operatori del settore, a cui inviare pazienti per una più completa e approfondita valutazione diagnostico funzionale (assessment diagnostico funzionale) e per la presa in carico per interventi di riabilitazione funzionale visiva di soggetti con diagnosi di ipovisione (soggetti con residuo visivo non superiore a 3/10, con la migliore correzione ottica possibile in entrambe gli occhi, o con un campo visivo non superiore al 60%, secondo i criteri esplicitati nella Legge 3 aprile 2001 n°138, recante: "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici").

Considerando l'ampiezza e la differenziazione delle aree patologiche, anche in rapporto all'età dei soggetti interessati, le Regioni e Province Autonome possono prevedere l'assegnazione di funzioni più specifiche e specialistiche a ciascuno dei centri individuati.

Con riferimento alle competenze di riabilitazione visiva, affidate dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n.284 ai centri, le Regioni e Province Autonome possono prevedere che i medesimi, siano referenti per la prescrizione delle protesi specifiche e degli ausili tiftotecnici, previsti dal Servizio sanitario nazionale per la riabilitazione visiva.

E' facoltà delle Regioni e Province Autonome prevedere, nell'ambito dei propri programmi di prevenzione, la partecipazione dei centri a iniziative di prevenzione secondaria, cioè mirate a individuare precocemente gli stati patologici, nel loro stadio di esordio o in fase asintomatica, pervenendo alla guarigione o limitando, comunque, il deterioramento visivo.

Si ritiene che l'obiettivo essenziale della riabilitazione sia quello di ottimizzare le capacità visive residue, per il mantenimento dell'autonomia e la promozione dello sviluppo, garantire le attività proprie dell'età ed un livello di vita soddisfacente.

La più importante distinzione operativa concerne la differenza esistente tra soggetti in età evolutiva (infanzia, adolescenza, da 0 a 18 anni) e soggetti in età adulta, sia in relazione alla specificità dei bisogni, e quindi agli obiettivi di intervento, sia in relazione alle modalità di attuazione dei trattamenti.

Per ciascuna fascia di età viene proposta la tipologia di attività necessarie per attivare un corretto programma riabilitativo.

A) RIABILITAZIONE FUNZIONALE E VISIVA PER PAZIENTI IN ETÀ EVOLUTIVA (0 – 18 ANNI)

In questa fascia di età una particolare attenzione va dedicata alla I e II infanzia (0 – 12 anni).

Questi pazienti, infatti, presentano bisogni riabilitativi molto complessi perché l'ipovisione, oltre a determinare una disabilità settoriale, interferisce con lo sviluppo di altre competenze e funzioni (motorie, neuropsicologiche, cognitive, relazionali).

Infine, è opportuno ricordare che le minorazioni visive della prima infanzia sono spesso associate ad altri tipi di minorazioni. Anche per tale ragione, occorre che la presa in carico riabilitativa venga condotta sulla base di una duplice competenza: quella di tipo oftalmologico e quella relativa allo sviluppo delle funzioni neurologiche e neuropsicologiche.

Per questa fascia di età, oltre alle competenze dell'area oftalmologica, potrà pertanto rendersi necessaria la collaborazione con operatori della neuropsichiatria infantile.

Le principali azioni per la definizione e realizzazione del programma riabilitativo sono le seguenti.

1. Formulazione di un giudizio diagnostico relativo agli aspetti quantitativi e qualitativi della minorazione visiva.
2. Valutazione dell'interferenza dell'ipovisione sulle diverse aree dello sviluppo.
3. Formulazione di una prognosi visiva e una prognosi di sviluppo.
4. Formulazione di un bilancio funzionale basato su tutti gli elementi indicati in precedenza.
5. Formulazione di un progetto di intervento riabilitativo integrato.
6. Pianificazione di interventi mirati alla realizzazione del progetto riabilitativo integrato anche nei luoghi di vita del soggetto.

B) RIABILITAZIONE FUNZIONALE E VISIVA PER PAZIENTI IN ETÀ ADULTA

Le principali azioni per la definizione e realizzazione del programma riabilitativo sono le seguenti.

1. Definizione di un quadro conoscitivo esauriente dei bisogni del paziente
2. Valutazione della funzionalità residua del sistema visivo, in relazione al danno oculare e/o cerebrale.
3. Formulazione di una prognosi sulle possibilità di recupero della funzione visiva residua.
4. Formulazione di un progetto riabilitativo ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze espresse dal paziente e giudicate pertinenti.
5. Pianificazione di interventi mirati alla realizzazione del progetto riabilitativo integrato anche nei luoghi di vita del soggetto.

Sulla base delle tipologie sopra indicate e nell'ottica del miglioramento continuo della qualità delle prestazioni e delle metodologie, i centri per l'educazione e la riabilitazione visiva attuano idonee strategie di valutazione dei risultati di ciascun progetto riabilitativo, in rapporto agli obiettivi prefissati.

Per essere efficace, tale valutazione deve riguardare sia i risultati al termine del trattamento riabilitativo, sia i risultati a distanza, con opportuno "follow-up".

All.2)**II – CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI FONDI ALLE REGIONI E DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' E MODALITA' DELLA RILEVAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE**

- a) Lo stanziamento dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 284, è ripartito ogni anno tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in proporzione alla popolazione residente, nella misura del 90% e, per il rimanente 10% in proporzione del numero totale dei ciechi civili – riconosciuti tali dalle Commissioni di accertamento dell'invalidità civile ai sensi della legge 15 ottobre 1990, n. 295 -, ufficialmente censiti in ciascuna Regione e Provincia Autonoma in quanto percettori di indennità per cecità totale o parziale.
- b) L'erogazione del contributo spettante a ciascuna Regione e Provincia Autonoma è comunque subordinato alla presentazione degli elementi informativi sulle attività svolte, che devono essere forniti entro il 30 giugno di ciascun anno, ai sensi dell'articolo 2, comma 6
- c) Le modalità di rilevazione delle attività di cui sopra devono essere fornite tramite le schede di rilevazione allegate, che costituiscono parte integrante del presente accordo, che saranno oggetto di revisione periodica per ottimizzare la rilevazione.

**RILEVAZIONE DELLE ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'EDUCAZIONE E LA
RIABILITAZIONE VISIVA**

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA _____

ANNO DI RIFERIMENTO _____

**ELENCO DEI CENTRI PER L'EDUCAZIONE E LA RIABILITAZIONE VISIVA
PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA**

1)	Denominazione del Centro
	Indirizzo
	(Indicare se il centro è pubblico o privato convenzionato: pubblico ☐ privato convenzionato ☐
2)	Denominazione del Centro
	Indirizzo
	(Indicare se il centro è pubblico o privato convenzionato: pubblico ☐ privato convenzionato ☐
3)	Denominazione del Centro
	Indirizzo
	(Indicare se il centro è pubblico o privato convenzionato: pubblico ☐ privato convenzionato ☐
4)	Denominazione del Centro
	Indirizzo
	(Indicare se il centro è pubblico o privato convenzionato: pubblico ☐ privato convenzionato ☐
5)	Denominazione del Centro
	Indirizzo
	(Indicare se il centro è pubblico o privato convenzionato: pubblico ☐ privato convenzionato ☐
6)	Denominazione del Centro
	Indirizzo
	(Indicare se il centro è pubblico o privato convenzionato: pubblico ☐ privato convenzionato ☐
7)	Denominazione del Centro
	Indirizzo
	(Indicare se il centro è pubblico o privato convenzionato: pubblico ☐ privato convenzionato ☐
8)	Denominazione del Centro
	Indirizzo
	(Indicare se il centro è pubblico o privato convenzionato: pubblico ☐ privato convenzionato ☐
9)	Denominazione del Centro
	Indirizzo
	(Indicare se il centro è pubblico o privato convenzionato: pubblico ☐ privato convenzionato ☐

Regione/Provincia Autonoma:

Denominazione e sede del Centro:

Anno di riferimento:

Tabella 2 – distribuzione dei casi e degli accessi per tipo di patologia, fascia di età e provenienza geografica

Diagnosi principale	Codice ICD9 CM o ICD10 (OMS)	n° casi								n° accessi			
		0-18 anni		19-65 anni		> 65 anni		Totale		0-18 anni	19-65 anni	> 65 anni	Totale
		provenienza regionale	provenienza extraregionale	provenienza regionale	provenienza extraregionale	provenienza regionale	provenienza extraregionale	provenienza regionale	provenienza extraregionale				
Totali dei casi e degli accessi													

Regione/Provincia Autonoma:

Denominazione e sede del Centro:

Anno di riferimento:

Tabella 3 – distribuzione delle prestazioni per fascia di età

Tipologia di prestazione	n° casi				n° prestazioni effettuate			
	0-18 anni	19-65 anni	> 65 anni	Totale	0-18 anni	19-65 anni	> 65 anni	Totale
Riabilitazione visiva								
Orientamento e mobilità								
Utilizzo barra braille (con o senza sintesi vocale)								
Riabilitazione dell'autonomia								
Addestramento all'uso di ausili tecnici e altre facilitazioni per la letto-scrittura								
Riabilitazione neuropsicosensoriale								
Valutazione diagnostico funzionale non seguita da altri interventi								
altro (specificare)								
Totali								

Tabella 4 - Tipo di regime assistenziale nel quale vengono erogate le prestazioni

	Numero di soggetti	Numero prestazioni
domiciliare		
ambulatoriale		
day hospital		
ricovero		
semiresidenziale		
residenziale		

NOTE PER LA COMPILAZIONE**Tabella 1**

Indicare il numero degli operatori che lavorano nel centro per ciascuna tipologia, suddiviso in personale dipendente, convenzionato e in rapporto di consulenza

Tabella 2

- 1) Per numero di casi si intende la somma di tutti i soggetti che sono entrati in contatto con il Centro per ricevere almeno una prestazione
- 2) Per numero di accessi si intende la somma di tutte le volte che ogni singolo soggetto entra in contatto con il Centro per ricevere una o più prestazioni inerenti il progetto riabilitativo (a prescindere dalla sede in cui viene erogata la prestazione stessa)

Tabella 3

Indicare il numero totale dei soggetti e delle prestazioni effettuate per ciascuna delle tipologie di attività previste, suddivise per le tre fasce di età

Tabella 4

Indicare il numero totale dei soggetti e delle prestazioni effettuate per ciascuna delle quattro tipologie di regime assistenziale indicate.